



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 5 del 11 GENNAIO 2019

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 08.03.2018, N. DPF014/27

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "A.E.O.P. Sezione Lettomanoppello (PE) O.N.L.U.S." – Lettomanoppello (PE)..... 5

DETERMINAZIONE 13.03.2018, N. DPF014/28

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Modifica settore ambito di attività prevalente registro regionale delle organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "ANTEAS Teatina", sede legale in Via Cesare De Lollis, n. 10 di CHIETI (CH) – C.F. 93039070698..... 7

DETERMINAZIONE 26.03.2018, N. DPF014/32

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "VOLONTARI PER CRESCE ONLUS" – Villamagna (CH) 9

DETERMINAZIONE 06.04.2018, N. DPF014/35

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "A.I.A.S.- Associazione Italiana per l'assistenza agli spastici – Sezione di Lanciano Onlus" – Lanciano (CH).....11

DETERMINAZIONE 23.04.2018, N. DPF014/39

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "CANI LIBERI ONLUS" – Colonnella (TE).....13

DETERMINAZIONE 23.05.2018, N. DPF014/47

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "DONIAMO" – di CHIETI (CH).....15

DETERMINAZIONE 11.06.2018, N. DPF014/60

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "CITTADINI INSIEME ONLUS" di Lanciano (CH).....17

DETERMINAZIONE 25.06.2018, N. DPF014/79

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA sezione Marsica – G.A.D.I.T." di Celano (AQ)19

DETERMINAZIONE 25.06.2018, N. DPF014/80

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "ECO-SCHOOLS ABRUZZO AMBIENTE E CULTURA" – di Vasto (CH).....21

DETERMINAZIONE 25.06.2018, N. DPF014/81

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Modifica denominazione dell’Associazione “ASSOCIAZIONE REGIONALE CLUB ALCOLISTI in TRATTAMENTO”, sede legale in Via Monte Velino, n. 25, di Avezzano (AQ) con “ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI (Metodo Hudolin)” sede legale in Via Monte Velino, n. 25 di Avezzano – C.F. 90011540664.....23

DETERMINAZIONE 25.06.2018, N. DPF014/91

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “VOLONTARI PELIGNI” – di Pratola Peligna (AQ).....25

DETERMINAZIONE 06.07.2018, N. DPF014/94

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “ODV DELTA: Legalità, Cultura e Territorio” – di Avezzano (AQ).....27

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPF014/96

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) Centro Studi Tutela Ambientale Pro-Natura Centro Abruzzo “CE.S.T.A.C. Pro Natura centro Abruzzo ETS-ODV” – di Pratola Peligna (AQ).....29

DETERMINAZIONE 25.07.2018, N. DPF014/102

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “TUTELA DEL MALATO ETS-OdV” – di L’AQUILA.....31

DETERMINAZIONE 09.08.2018, N. DPF014/105

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “G.E.P.E.- Gruppo Emergenza Psico-sociale ed Educativo -” – di Montesilvano (PE).....33

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 08.03.2018, N. DPF014/27

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "A.E.O.P. Sezione Lettomanoppello (PE) O.N.L.U.S." – Lettomanoppello (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...";

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA la nota del 3.12.2017 acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/309313/17/DPF014 del 4.12.2017 dell'Associazione di Volontariato "Associazione Europea Operatori Polizia (A.E.O.P.) Sezione Lettomanoppello (PE) O.N.L.U.S." con sede legale in VIA Chiuse, n. 41 di Lettomanoppello (PE) C.F. 91143650686 di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

TENUTO CONTO che nella suddetta nota di richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Ambientale e Protezione Civile";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato denominata "**Associazione Europea Operatori Polizia (A.E.O.P.) Sezione Lettomanoppello (PE) O.N.L.U.S.**" con sede legale in VIA Chiuse, n. 41 di Lettomanoppello (PE) C.F. 91143650686;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 13.03.2018, N. DPF014/28

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Modifica settore ambito di attività prevalente registro regionale delle organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "ANTEAS Teatina", sede legale in Via Cesare De Lollis, n. 10 di CHIETI (CH) – C.F. 93039070698.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...";

RICHIAMATA la determinazione n. DD21/31 del 25.10.2010 con la quale è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione denominata "ANTEAS TEATINA", sede legale in Via C. De Lollis, n. 10 di Chieti (CH) nel settore "**Ambientale e Protezione Civile**";

VISTA

- la nota del 21.02.2018 acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" con prot. n. RA/54473/18/DPF014 del 23.02.2018 inoltrata dall'Associazione "ANTEAS TEATINA", sede legale in Via C. De Lollis, n. 10 di Chieti (CH)", con la quale viene richiesta la modifica del settore di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, riportando sulla stessa tutte le iniziative messe in campo e svolte dall'Associazione riconducibili alle attività del settore "**sicurezza sociale**";
- l' e-mail del 7.3.2018 acquisita agli atti del Servizio al prot. n. RA/66994/18/DPF014 dell'8.3.2018 con la quale è stata trasmesso la copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Ass.ne ANTEAS TEATINA con sede legale a Chieti;

CONSTATATO che lo Statuto dell'Associazione *de qua* ha per scopo anche le attività rientranti nel settore della "Sicurezza Sociale", quindi, l'istruttoria relativa alla relazione fornita dalla suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla modifica del settore, quale ambito di attività prevalente, nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dal settore di iscrizione originario, di cui alla D.D.21/31 del 25.10.2010 "Ambientale e Protezione Civile" al settore "Sicurezza Sociale";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di modificare** il settore di iscrizione, quale ambito di attività prevalente, nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dal settore di iscrizione originario, di cui alla D.D.21/31 del 25.10.2010 "Ambientale e Protezione Civile" al settore "Sicurezza Sociale" dell'Associazione "ANTEAS Teatina", sede legale in Via Cesare De Lollis, n. 10 di CHIETI (CH) – C.F. 93039070698;

- b. **di procedere** ad aggiornare l'iscrizione;
- c. **di dare atto** che rimane immutato il numero di iscrizione originario con Determinazione n. DD21/31 del 25.10.2010 della sopraindicata Associazione al Registro sopra richiamato, istituito ai sensi della L.R. 37/93 e successive modifiche;
- d. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- e. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 26.03.2018, N. DPF014/32

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "VOLONTARI PER CRESCERE ONLUS" – Villamagna (CH)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/106102/17/DPF014 del 20.04.2017 dell'Associazione di Volontariato "**VOLONTARI PER CRESCERE ONLUS**" con sede legale in Via Colle Maggio, n. 16 di Villamagna (CH) C.F. 93056980696 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa del 14/03/2018 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot.n.RA/77309/18/DPF014 del 16/03/2018;

TENUTO CONTO che nella suddetta richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "**Ambientale e Protezione Civile**";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato "**VOLONTARI PER CRESCERE ONLUS**" con sede legale in Via Colle Maggio, n. 16 di Villamagna (CH) C.F. 93056980696;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;

- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 06.04.2018, N. DPF014/35

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione “A.I.A.S.- Associazione Italiana per l’assistenza agli spastici – Sezione di Lanciano Onlus” – Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO

- che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all’art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- che con provvedimento n. 186 del 15/10/2003 l’Associazione “**A.I.A.S.- Associazione Italiana per l’assistenza agli spastici – Sezione di Lanciano Onlus**” C.F. n. 90019840694 con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in C.da Serroni, n. 43/H è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato;

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti del Servizio per la “Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario “ al prot. n. RA/2322/18/DPF014 del 4.01.2018 con la quale l’Associazione *de qua* chiede la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, allegando il verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci del 4.12.2017 di scioglimento dell’Associazione, e la copia del certificato di estinzione rilasciato dall’Agenzia delle entrate, agli atti dell’Ufficio;

RITENUTO pertanto, di poter cancellare l’Associazione **A.I.A.S.- Associazione Italiana per l’assistenza agli spastici – Sezione di Lanciano Onlus**”- C.F. n. 90019840694 con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in C.da Serroni, n. 43/H dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. di prendere atto, dell’avvenuto scioglimento dell’Associazione “**A.I.A.S.- Associazione Italiana per l’assistenza agli spastici – Sezione di Lanciano Onlus**” - C.F. n. 90019840694 con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in C.da Serroni, n. 43/H;
- b. **di procedere** alla cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, dell’Associazione di Volontariato “**A.I.A.S.- Associazione Italiana per l’assistenza agli spastici – Sezione di Lanciano Onlus**” - C.F. n. 90019840694 con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in C.da Serroni, n. 43/H;
- c. **di pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- d. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
- e. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;

- f. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(VACANTE)
IL DIRETTORE
Dott. Fabrizio Bernardini

DETERMINAZIONE 23.04.2018, N. DPF014/39

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "CANI LIBERI ONLUS" – Colonnella (TE)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/138189/17/DPF014 del 23.05.2017 dell'Associazione di Volontariato "**CANI LIBERI Onlus**" con sede legale in Via San Martino, n. 62 di Colonnella (TE) C.F. 91050320679 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa del 5/10/2017, 6/02/18, 26/03/18 e 12/4/2018 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n.RA/255618/17/DPF014, RA/36621/18/DPF014014, RA/86822/18/DPF014 e RA/105658/18/DPF014 rispettivamente del 5/10/2017, 8/02/2018, 26/03/2018 e 12/04/2018;

TENUTO CONTO che nella suddetta richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "**Ambientale e Protezione Civile**";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato "**CANI LIBERI ONLUS**" con sede legale in Contrada San Martino, n. 62 di Colonnella (TE) C.F. 91050320679;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;

- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(VACANTE)
IL DIRETTORE
Dott. Fabrizio Bernardini

DETERMINAZIONE 23.05.2018, N. DPF014/47

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “DONIAMO” – di CHIETI (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...”;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all’art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l’istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/104566/18/DPF014 del 11.04.2018 dell’organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) “DONIAMO” con sede legale in Via Gorizia , n. 44 di CHIETI (CH) C.F. 93058460694 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa, relativa all’adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, a conclusione dell’iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n.RA/125881/18 del 3.05.2018;

TENUTO CONTO che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l’attività prevalente quello “**Sicurezza Sociale**”;

CONSTATATO che l’istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) "**DONIAMO**" con sede legale in Via Gorizia , n. 44 di CHIETI (CH) C.F. 93058460694;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 11.06.2018, N. DPF014/60

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "CITTADINI INSIEME ONLUS" di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/43497/18/DPF014 del 14.02.2018 dell'Associazione di Volontariato "**CITTADINI INSIEME ONLUS**" con sede legale in Via Ortona, n. 3 di LANCIANO (CH) C.F.90027950691 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa, a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n.RA/67168/18/DPF014 dell' 8.03.2018, n. RA/128845/18/DPF0914, n. 12848/18/DPF014,n. RA/128852/18/DPF014 del 7.5.2018 e n. RA/158455/18/DPF014 del 4.6.2018;

TENUTO CONTO che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "**Sicurezza Sociale**";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato "**CITTADINI INSIEME ONLUS**" con sede legale in Via Ortona, n. 3 di LANCIANO (CH) C.F.90027950691;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 25.06.2018, N. DPF014/79

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA sezione Marsica – G.A.D.I.T." di Celano (AQ) .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA

- **l'istanza**, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/242240/17/DPF014 del 20.09.2017, dell'Associazione di Volontariato "**GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA sezione Marsica – G.A.D.I.T.**", con sede legale in Via Dei Mirtilli, n.5 di Celano (AQ) - C.F.90048340666 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- **la documentazione integrativa** del 7.1.2018, 7.5.2018 e 30.05.2018 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/3770/18/DPF014 dell'8.1.2018, n. RA/130810/187DPF014 e n. RA/155117/18/DPF014 del 30.5.2018;

TENUTO CONTO che nella suddetta nota di richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "**Ambientale e Protezione Civile**";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93 e successive modifiche, l'Associazione di Volontariato **“GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA sezione Marsica – G.A.D.I.T.”**, con sede legale in Via Dei Mirtilli, n.5 di Celano (AQ) - C.F.90048340666 ;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 25.06.2018, N. DPF014/80

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "ECO-SCHOOLS ABRUZZO AMBIENTE E CULTURA" – di Vasto (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/290155/17/DPF014 del 14.11.2017 dell'organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) "**ECO-SCHOOLS ABRUZZO AMBIENTE E CULTURA**" con sede legale in Via G. Spataro, n. 20 di VASTO (CH) C.F. 92030850694 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa, relativa anche all'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n.RA/161490/18 del 19.06.2018 e n. RA/175273/18/DPF014 del 19.06.2018;

TENUTO CONTO che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "**Ambientale e Protezione Civile**";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) **“ECO-SCHOOLS ABRUZZO AMBIENTE E CULTURA”** con sede legale in Via G. Spataro, n. 20 di VASTO (CH) C.F. 92030850694;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 25.06.2018, N. DPF014/81

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Modifica denominazione dell'Associazione "ASSOCIAZIONE REGIONALE CLUB ALCOLISTI in TRATTAMENTO", sede legale in Via Monte Velino, n. 25, di Avezzano (AQ) con "ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI (Metodo Hudolin)" sede legale in Via Monte Velino, n. 25 di Avezzano – C.F. 90011540664.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. DA5//249 del 2.10.2006 con la quale è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione denominata "**Associazione Regionale Club Alcolisti in Trattamento – ARCAT Abruzzo**", sede legale in Via Monte Velino, n. 25 di Avezzano (AQ);

VISTA la nota del 28.05.2018 acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" con prot. n. RA/154464/18/DPF014 del 30.05.2018 dell'Associazione "**Associazione Regionale Club Alcolisti in Trattamento – ARCAT Abruzzo**", sede legale in Via Monte Velino, n. 25 di Avezzano (AQ), C.F. 90011540664 con la quale comunica la modifica del nome dell'Associazione come da allegati verbali dell'Assemblea del 21 febbraio e 2 luglio 2017 e copia del relativo certificato di attribuzione del codice fiscale ;

VISTA la documentazione integrativa acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" con prot. RA/173429/18 del 18/06/2018;

PRESO ATTO dell'avvenuta modifica della denominazione dell'Associazione "**Associazione Regionale Club Alcolisti in Trattamento – ARCAT Abruzzo**", sede legale in Via Monte Velino, n. 25 di Avezzano (AQ), C.F. 90011540664 con "**Associazione dei Club Alcolistici Territoriali (Metodo Hudolin)**" sede legale in Via Monte Velino, n. 25 di Avezzano (AQ), C.F. 90011540664;

RITENUTO pertanto, di poter procedere ad aggiornare l'iscrizione;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di prendere atto** dell'avvenuta modifica della denominazione dell'Associazione "**Associazione Regionale Club Alcolisti in Trattamento – ARCAT Abruzzo**", sede legale in Via Monte Velino, n. 25 di Avezzano (AQ), C.F. 90011540664 con "**Associazione dei Club Alcolistici Territoriali (Metodo Hudolin)**" sede legale in Via Monte Velino, n. 25 di Avezzano (AQ), C.F. 90011540664;
- b. **di procedere** ad aggiornare l'iscrizione;
- c. **di dare atto** che rimane immutato il numero di iscrizione originario con Determinazione dirigenziale **n.DA5/ 249 del 2.10.2006** della sopraindicata Associazione al Registro sopra richiamato, istituito ai sensi della L.R. 37/93 e successive modifiche;
- d. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- e. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;

- f. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 25.06.2018, N. DPF014/91

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “VOLONTARI PELIGNI” – di Pratola Peligna (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...”;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all’art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l’istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/43526/18/DPF014 del 14.02.2018 dell’organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) “VOLONTARI PELIGNI” con sede legale in Via Montello, n. 46 di Pratola Peligna (AQ) C.F. 92030640665 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA

- **la nota** di questo Servizio prot. RA/148438/18/DPF014 del 24.05.2018 con la quale si formulavano i rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata
- **la documentazione** integrativa pervenuta, relativa all’adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017 acquisita agli atti del Servizio ai nn. RA/154470/18/DPF014 del 31.05.2018 e RA/170044/18/DPF014 del 13.06.2018 risultata incompleta, in quanto carente della nuova richiesta di iscrizione;
- **la successiva istanza e relativa documentazione**, a conclusione dell’Iter di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/181219/18/DPF014 del 25.06.2018, presentata dall’Associazione di volontariato

“Associazione Peligna Diabetici”, con sede legale in Via Dei Picini, n. 2, di Pratola Peligna 8AQ) – C.F. 92028750666;

TENUTO CONTO che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l’attività prevalente quello “**Ambientale e Protezione Civile**”;

CONSTATATO che l’istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’iscrizione dell’Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l’Organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) “**VOLONTARI PELIGNI**” con sede legale in **Via Montello, n. 46 di Pratola Peligna (AQ) C.F. 92030640665**;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 06.07.2018, N. DPF014/94

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “ODV DELTA: Legalità, Cultura e Territorio” – di Avezzano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...”;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all’art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l’istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/184/18 del 2.01.2018 dell’Associazione “DELTA: Legalità, Cultura e Territorio” con sede legale in Via Trento, n. 21 di Avezzano (AQ) C.F.90050290668 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTE

- **la nota** di questo Servizio prot. RA/53649/18/DPF014 del 22.02.2018 con la quale si formulavano i rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata
- **la documentazione** integrativa pervenuta, relativa all’adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, acquisita agli atti del Servizio al n. RA/59545/18/DPF014 del 1.03.2018 e risultata incompleta rispetto alle disposizioni civilistiche D.Lgs 117/17;
- **la nota** di questo Servizio prot. RA/108081/18/DPF014 del 13.04.2018 di avvio del procedimento per eventuale diniego e comunicazione motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis, ferma restando la facoltà da parte dell’associazione medesima di trasmettere idonea documentazione atta a rimuovere i motivi d’ostacolo all’iscrizione;

- **la documentazione** integrativa pervenuta, a conclusione dell'Iter di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/183594/18/DPF014 del 25.06.2018, presentata dell'organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) **“ODV DELTA: Legalità, Cultura e Territorio”** con sede legale in Via Trento, n. 21 di Avezzano (AQ) C.F.90050290668;

TENUTO CONTO che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello **“Culturale”**;

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante il suddetto ODV ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Organismo di Volontariato di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) **“ODV DELTA: Legalità, Cultura e Territorio”** con sede legale in Via Trento, n. 21 di Avezzano (AQ) C.F.90050290668 ;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 17.07.2018, N. DPF014/96

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) Centro Studi Tutela Ambientale Pro-Natura Centro Abruzzo “CE.S.T.A.C. Pro Natura centro Abruzzo ETS-ODV” – di Pratola Peligna (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...”;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all’art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l’istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/298773/17/DPF014 del 23.11.2017 dell’Associazione di Volontariato “**CE.S.T.A.C. Pro Natura centro Abruzzo Onlus**” con sede legale in Frazione Bagnatauro, Via Villa Giovina, n. 2 di Pratola Peligna (AQ) C.F. 92030120668 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA

- **la nota** di questo Servizio prot. RA/50607/18/DPF014 del 20.02.2018 con la quale si formulavano i rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata
- **la documentazione integrativa**, relativa anche all’adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, a conclusione dell’iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n.RA/124179/18 del 2.05.2018 e n. RA/199235/18/DPF014 del 12.07.2018;

TENUTO CONTO

- che a seguito dell'adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 la denominazione esatta dell'istante è: Centro Studi Tutela Ambientale Pro-Natura Centro Abruzzo "**CE.S.T.A.C. Pro Natura centro Abruzzo ETS-ODV**"
- che nella suddetta richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "**Ambientale e Protezione Civile**";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Organizzazione di Volontariato ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Organizzazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) "**Centro Studi Tutela Ambientale e Culturale - (CE.S.T.A.C.) Pro-Natura centro Abruzzo ETS-ODV**" con sede legale in in Frazione Bagnatauro, Via Villa Giovina, n. 2 di Pratola Peligna (AQ) C.F. 92030120668;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 25.07.2018, N. DPF014/102

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “TUTELA DEL MALATO ETS-OdV” – di L’AQUILA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...”;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all’art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l’istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/314560/18/DPF014 del 13.12.2017 dell’organizzazione di Volontariato “**TUTELA DEL MALATO**” con sede legale in Via Campo DI Pile , snc di L’AQUILA (AQ) C.F. 93096540666 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA

- **la nota** di questo Servizio prot. RA/50695/18/DPF014 del 20.02.2018 con la quale si formulavano i rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata, relativa anche all’adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017,
- **la successiva istanza e relativa documentazione**, a conclusione dell’Iter di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/200690/DPF014 del 13.07.2018, presentata dall’organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) “**TUTELA DEL MALATO ETS-OdV**”, con sede legale in Via Campo di Pile, snc c/o la sede della Confindustria, di L’Aquila – C.F. 93096540666;

TENUTO CONTO che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "**Socio Sanitario**";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) "**TUTELA DEL MALATO ETS-OdV**", con sede legale in Via Campo di Pile, snc c/o la sede della Confindustria, di L'Aquila – C.F. 93096540666;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale

DETERMINAZIONE 09.08.2018, N. DPF014/105

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “G.E.P.E.- Gruppo Emergenza Psico-sociale ed Educativo -” – di Montesilvano (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2, dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...”;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione(L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

RILEVATO che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all’art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA l’istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/100534/18/DPF014 e n. RA/104931/18/DPF014 del 9 e 11.04.2018 dell’Associazione di Volontariato “**G.E.P.E.- Gruppo Emergenza Psico-sociale ed Educativo**” con sede legale in Via Vestina, n. 45 di Montesilvano (PE) C.F. 91145080684 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa, relativa all’adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 e delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare Prot.34/0012604 del 29.12.2017, a conclusione dell’iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/222639/187dpf014 e n. RA/222648/18/DPF014 del 6.08.2018;

TENUTO CONTO

- che a seguito dell’adeguamento statutario ai sensi del D.LGS 117/17 la denominazione esatta dell’istante è: Organizzazione di Volontariato (Odv) – Ente del TERZO Settore (ETS) “**G.E.P.E.- Gruppo Emergenza Psico-sociale ed Educativo**”;
- che nella suddetta richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l’attività prevalente quello “**Ambientale e Protezione Civile**”;

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Enti del Terzo Settore (ETS) **“G.E.P.E.- Gruppo Emergenza Psico-sociale ed Educativo”** con sede legale in Via Vestina, n. 45 di Montesilvano (PE) C.F. 91145080684 ;
- b. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Raimondo Pascale



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it